



Regione Lombardia

DECRETO N. 7084

Del 20/05/2025

Identificativo Atto n. 630

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

Oggetto

ANNULLAMENTO DELLA REVOCA AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTI CIG IN DEROGA EMERGENZA
COVID19 - DOMANDA ID 160707471

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ATTUAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, PRESIDIO CRISI E AMMORTIZZATORI

RICHIAMATI:

- Il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” e successive modificazioni;
- Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9 recante “Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, gli artt. 15 e 17 che dispongono interventi di Cassa Integrazione in deroga nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;
- Il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”, e, in particolare l’art. 22 riguardante “Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga” che dispone l’ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono beneficiare di trattamenti di integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane alle condizioni previste dal medesimo articolo 22, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;
- L’art. 22 della Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18);
- Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il Decreto-Legge 16 giugno 2020, n. 52, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”;
- Il Decreto-Legge 14 agosto 2020 n.104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
- Il Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- L'art. 11 comma 10bis del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21;
- L’Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga tra Regione Lombardia e le parti sociali lombarde sottoscritto il 23 marzo 2020;

RICHIAMATI altresì:

- il comma 4 del citato art. 22 della L. n. 27/2020 il quale prevede, tra l’altro, che i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in deroga siano concessi con decreto delle Regioni e delle Province Autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione;



Regione Lombardia

- il Decreto Interministeriale n. 3 del 24 marzo 2020 che ha proceduto ad un primo riparto delle risorse a valere sul D.L. 18/2020 ed ha, peraltro, precisato che i periodi di trattamento di cui al D.L. 18/2020 si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal D.L. 9/2020 e che possono essere autorizzati dalle Regioni con un unico provvedimento di concessione;
- il Decreto Interministeriale n. 5 del 24 aprile 2020 che assegna alle Regioni e Province Autonome una seconda quota delle risorse di cui all'art. 22, comma 3, del D.L. n. 18/2020, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo art. 22, comma 1, del D.L. n. 18/2020;
- Il Decreto Interministeriale n. 10 del 3 luglio 2020 che assegna alle Regioni e Province Autonome una terza quota delle risorse di cui all'art. 22, comma 3, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo art. 22, comma 1, del D.L. n. 18/2020;
- l'art 21-nonies della legge n. 241/1990, che prevede la possibilità di ricorrere all'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo, sussistendone le ragioni di interesse pubblico;

CONSIDERATO che:

- l'azienda "STUCCHI EMANUELE LUIGI" ha presentato l'istanza ID 160707471 sulla piattaforma Finanziamenti Online, finalizzata alla richiesta di trattamento di CIG in deroga, per il periodo dal 11/05/2020 al 06/06/2020;
- per tale istanza la sede provinciale INPS è stata autorizzata, con D.D.U.O. n. 11642 del 05/10/2020, a erogare il trattamento di CIG in deroga a valere sui fondi nazionali per le domande di CIG in deroga ivi indicate, in attuazione dell'Accordo Quadro del 23 marzo 2020;
- a seguito dell'invio a INPS dei flussi telematici relativi alla domanda ID 160707471 presentata dall'azienda "STUCCHI EMANUELE LUIGI" e delle successive verifiche compiute dall'Unità Organizzativa regionale competente con i referenti aziendali, è emerso che la suddetta domanda risultava non autorizzabile per la seguente motivazione: "Cod. errore :03: Inizio e Fine periodi richiesti incompatibili con data cessazione attività@Cod. errore :22: Domanda che proroga periodo precedentemente autorizzato.";
- con il D.D.U.O. n. 14702 del 2.11.2021 si è pertanto disposta la revoca delle autorizzazioni emanate con il D.D.U.O. n. 11642 relativamente all'istanza ID 160707471 dell'azienda "STUCCHI EMANUELE LUIGI", producendo un recupero di risorse finanziarie pari a 336,00 euro;
- successivamente all'emanazione del D.D.U.O. di revoca sopra citato l'Unità Organizzativa regionale ha provveduto all'invio a INPS del relativo flusso telematico;
- la Direzione INPS regionale Lombardia, con PEC INPS.4980.22/04/2025.0014882, ha successivamente rappresentato la necessità, da parte dell'Unità Organizzativa regionale, di provvedere all'annullamento del decreto di revoca n. 14702 del 2.11.2021 relativamente alla domanda di autorizzazione al trattamento di CIG in deroga presentate dalla ditta "STUCCHI EMANUELE LUIGI", motivando la suddetta esigenza come segue: " Domanda successivamente riesaminata con esito positivo e autorizzata."



Regione Lombardia

RITENUTO pertanto necessario, per la motivazione di cui al punto precedente e sussistendone le ragioni di interesse pubblico, procedere all'annullamento d'ufficio del D.D.U.O. di revoca n. 14702 del 2.11.2021 per quanto attiene alla sola domanda ID 160707471 relativa all'azienda "STUCCHI EMANUELE LUIGI", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, facendo salve tutte le altre condizioni e disposizioni di cui al medesimo decreto;

RITENUTO, pertanto, di trasmettere il presente atto alla Direzione Regionale per gli adempimenti di competenza;

DATO ATTO che rimane in capo ai datori di lavoro interessati ogni onere conseguente al presente provvedimento;

VISTA, la l.r. n. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XII Legislatura regionale" e in particolare la D.G.R. n. XII/628 del 13 luglio 2023 "IX Provvedimento organizzativo" con la quale sono stati individuati ed approvati i nuovi incarichi dirigenziali e la nuova organizzazione degli assetti della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XII legislatura;

DECRETA

1. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e sussistendone le ragioni di interesse pubblico, all'annullamento d'ufficio del D.D.U.O. di revoca n. 14702 del 2.11.2021 per quanto attiene alla sola domanda ID 160707471 ivi contenuta e relativa all'azienda "STUCCHI EMANUELE LUIGI", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, facendo salve tutte le altre condizioni e disposizioni di cui al medesimo decreto;
2. di trasmettere il presente atto alla Direzione Regionale INPS per gli adempimenti di competenza;
3. di dare atto che rimane in capo ai datori di lavoro interessati ogni onere conseguente al presente provvedimento;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs. n. 33/2013;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul sito web della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro all'indirizzo www.regione.lombardia.it

Il Dirigente
ALESSANDRO FIORI